

N. R.G. 2020/



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2020

IL GU

Letti gli atti,

ritenuto necessario, dispone procedersi a ctu nella persona di DI
comm., affinché, eventualmente acquisiti I CONTRATTI CHE LA PARTE
CONVENUTA HA L'ONERE DI PREVIAMENTE DEPOSITARE ANCHE IN
ADEMPIMENTO DEL FORMALE ORDINE DI ESIBIZIONE RICHIESTO DALLA
PARTE ATTRICE E QUI ADOTTATO (da ultimo Cass. Ordinanza 4 dicembre 2019, n.
31650),

“Esaminati gli atti e i documenti già in atti e quelli eventualmente acquisiti ai sensi
dell'art. 198 comma 2 c.p.c., solo con il consenso delle parti,

- Preliminarmente verifichi:

CONTO CORRENTE

A) se tra le parti è intercorso un rapporto di conto corrente ordinario (c.d. di
corrispondenza) o un'apertura di credito regolata in conto corrente; nel primo caso, se
nel corso del rapporto sono stati concessi affidamenti direttamente regolati nel conto
ordinario oppure mediante l'apertura di conti accessori (conto anticipi su fatture, su
crediti, su effetti s.b.f., ecc.); in caso di apertura di credito o affidamenti, specifichi
l'importo del fido concesso;

B) le date di apertura e chiusura del/i conto/i ed il/i saldo/i finale/i registrato/i dalla
banca;

C) le condizioni economiche pattuite nei contratti in atti (conto ordinario, apertura di
credito in conto corrente, concessione di fidi, conti accessori) con particolare
riferimento a tassi di interessi attivi e passivi, capitalizzazioni degli interessi,
commissioni di massimo scoperto e di altro genere, valute;

- provveda, quindi, il Ctu a calcolare il saldo finale del conto corrente bancario oggetto di causa, secondo i criteri di seguito indicati:

1) esclusione delle capitalizzazioni degli interessi, senza alcuna sostituzione, per l'intera durata del rapporto se la banca non ha provveduto a modificare la clausola contrattuale sulla capitalizzazione degli interessi prevedendo pari periodicità per interessi attivi e passivi, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30.6.2000 e comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile o comunque entro il 31.12.2000 e tenendo poi solo conto che il 3 agosto 2016 è stata pubblicata la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in materia di anatocismo, emanata in attuazione del secondo comma dell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come modificato dall'articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016

2) esclusione delle commissioni di massimo scoperto, o delle commissioni sostitutive senza alcuna sostituzione, per l'intera durata del rapporto, ove nulla convenuto sul punto e comunque ove non determinabile ex ante l'importo comunque trattenuto a tale titolo; verifica dell'eventuale adeguamento alle disposizioni sulle cd commissioni sostitutive della CMS ed eventuale detrazione degli importi ove non sussistente (D. L. 1 luglio 2009 , n.78, art. 2, co. 2 conv. con modif . con L. 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore era anche intervenuto sull'art. 2 c.2 (aggiungendo un periodo allo fine del co. 1, art. 2-bis, D.L. 185/2008 conv. dallo L. 2/2009)

3) sostituzione degli interessi convenzionali addebitati sul conto per l'intera durata del rapporto con quelli di cui all'art.1284 comma 1 c.c. 4 ove non convenuto alcun contratto ovvero con quelli di cui all'art.117 comma 7 lett.a) D.lgs 385/1993 (cioè con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto) ove non sottoscritta la specifica clausola e con quelli convenuti ove applicato un tasso difforme dal pattuito;

4) esclusione di ogni interesse durante l'intera durata del rapporto ove risulti configurabile usura pattizia anche derivante da modifica delle condizioni contrattuali ritualmente comunicate e accettate dal cliente; nella verifica della pattuizione o della

mera applicazione di interessi usurari il CTU limiterà l'accertamento alle ipotesi di usura specificamente formulate dalla difesa (anche con richiamo alla consulenza tecnica di parte) del correntista, applicando le formule della Banca d'Italia (in particolare senza includere nel calcolo del TEG contrattuale le commissioni di massimo scoperto fino al 31.12.2009) nonché Cass. SSUU 2018 in materia di cms e usura;

5) verifica di incidenza temporale sui tassi convenuti della Decisione Commissione UE in materia di tassi euribor e sostituzione per il periodo corrispondente del tasso 117 tub;

6) qualora siano mancanti uno o più estratti conto e la banca abbia proposto domanda di condanna il CTU partirà per l'avvio dei conteggi da un saldo pari a zero alla data del primo estratto di conto corrente disponibile in atti, anziché dal saldo negativo in esso indicato, e non terrà conto degli aumenti di saldi negativi verificatisi in trimestri per i quali non siano disponibili i relativi estratti conto; qualora, invece, solo il correntista abbia agito per ripetere o comunque far accertare addebiti illegittimi sul conto il CTU limiterà le verifiche di tale genere di addebiti sui soli estratti conto disponibili anche attraverso le scritture di raccordo e tenendo conto che l'obbligo di tenuta degli estratti permane per un decennio mentre analogo limite non è riscontrabile in relazione alla copia del contratto, sempre acquisibile dunque ex artt. 119 TUB e 210 cpc (si veda sopra)

7) la fondatezza o meno della eventuale eccezione di prescrizione, ove tempestivamente sollevata dall'istituto bancario, tenendo conto del primo atto interruttivo costituito dalla richiesta stragiudiziale o giudiziale contenente tutti gli elementi identificativi della pretesa e della irrilevanza ai fini de quibus del cd affidamento di fatto

fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del 27.5.2021 ore 9,30;

autorizza le parti alla formulazione di propri quesiti entro quelli "quadro" formulati dallo scrivente sino al 28.4.2021;

autorizza, ex art. 221 L.nr. 77/2020, lo stesso perito ad eventualmente formulare dichiarazione di impegno da remoto e pertanto omettendo di comparire alla predetta udienza, mediante invio di dichiarazione sottoscritta con firma digitale, contenente la predetta dichiarazione di impegno, luogo e orario di inizio lavori ed eventuale richiesta di anticipo esborsi, da farsi pervenire entro 2 gg prima della predetta udienza

Si comunichi e si avvisi il nominato ausiliario

Pe, 26.3.2021

IL GIUDICE

Federico Ria